



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 07 /2019

"Intervento di bonifica dei fondali con la demolizione subacquea, l'asportazione dei tratti di muro paraonde dell'approdo denominato "Cala Cravieu" - Comune di Celle Ligure"

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

VISTA la propria Autorizzazione n. 16 /2019 rilasciata in data 18 /01/2019 alla Soc. Giuseppe Santoro s.r.l. e gli atti ivi richiamati;

RITENUTO NECESSARIO dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione e delle operazioni nonché dare ampia diffusione all'attività meglio descritta in seguito;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento d'attuazione;

RENDE NOTO

che dalle ore 08.00 del 21/01/2019 e presumibilmente fino al tramonto del 13/02/2019, lo specchio acqueo e la zona di mare prospiciente il muro paraonde dell'approdo denominato "Cala Cravieu" del Comune di Celle Ligure (ALL. 1), saranno interessati da un intervento anche subacqueo da parte della società "Giuseppe Santoro S.r.l."

ORDINA

Articolo 1 – (disposizioni).

Dalle ore 07.30 del 21/01/2019 e fino al termine delle operazioni, previsto per il tramonto del 13/02/2019, a tutte le unità è fatto divieto di entrare e di uscire dall'approdo Cala "Cravieu". Tutte le unità in transito in prossimità della parte esterna del muro paraonde di cui al "RENDE NOTO" devono prestare la massima attenzione, mantenendo una distanza minima di 100 metri dai mezzi nautici impiegati nelle operazioni in questione, al fine di garantire il più ampio gradiente di sicurezza e, nel contempo, non ostacolare dette attività.

Articolo 2 (prescrizioni).

In nessuno caso potranno essere:

- Eseguite attività di tipo invasivo sul terreno, quali scavi o perforazioni;
- rilasciate attestazioni che il terreno di interesse sia esente da rischio bellico, nella considerazione che mediante un'indagine di tipo superficiale non si ha una certezza sull'eventuale presenza di ordigni a profondità maggiore di un metro dal piano di campagna.

Laddove fossero rilevate eventuali infrazioni a quanto sopra disposto, l'impresa responsabile potrà essere segnalata all'Autorità Giudiziaria per attentato alla pubblica incolumità e, qualora iscritta all'albo di cui al D.M. 11/05/2015 n. 82, ali infrazioni saranno valutate in sede di comitato tecnico consultivo per eventuali provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 5 del succitato D.M..

Articolo 3 – (deroghe).

Non sono soggette alle prescrizioni di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- i mezzi nautici della ditta operante;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite;
- le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Articolo 4 – (disposizioni finali e sanzioni).

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1164 e/o 1231 del Codice della navigazione o artt. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Savona.

Savona, 18 /01/2019.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

Publicato in data 18/01/2019
mediante inserimento nel sito istituzionale
della Capitaneria di porto di Savona

